

F I N A N Z A

BASILEA III

Il nuovo sistema di regole bancarie
dopo la grande crisi

Prefazione di Emilio Barone

**Francesco Masera
Giancarlo Mazzone**



FRANCOANGELI

Am - La prima collana di management in Italia

Testi advanced, approfonditi e originali, sulle esperienze più innovative in tutte le aree della consulenza manageriale, organizzativa, strategica, di marketing, di comunicazione, per la pubblica amministrazione, il non profit...

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

**Francesco Masera
Giancarlo Mazzoni**

BASILEA III

Il nuovo sistema di regole bancarie
dopo la grande crisi

Prefazione di Emilio Barone



FRANCOANGELI

Il lavoro riflette esclusivamente l'opinione degli autori
e non impegna in alcun modo la responsabilità dell'istituto di appartenenza.

Grafica di copertina: Elena Pellegrini

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Prefazione

di *Emilio Barone* pag. 9

Introduzione

di *Francesco Masera e Giancarlo Mazzoni* » 13

1. Evoluzione storica dell'Accordo di Basilea

di *Francesco Masera* » 15

1. Perché le banche sono “regolate” » 15

2. I soggetti coinvolti nel definire le regole » 16

3. Basilea I (1988) » 16

3.1. Il denominatore del rapporto di Cooke: le attività ponderate » 18

3.1.1. Equivalente creditizio per le voci fuori-bilancio » 19

3.1.2. Netting delle posizioni su prodotti derivati » 20

3.2. Il numeratore del rapporto di Cooke: il capitale “idoneo” » 21

3.3. Punti deboli di Basilea I » 26

3.3.1. Requisiti calcolati sul solo rischio di credito » 26

3.3.2. Scarsa precisione nel misurare l'intensità del rischio di credito » 26

3.3.3. Capacità di mitigazione del rischio offerta dalle garanzie » 27

4.	Basilea I e rischio di mercato (1996)	pag. 28
4.1.	Metodo standard	» 28
4.1.1.	Il rischio di interesse (titoli di debito)	» 30
4.1.1.1.	Rischio specifico	» 30
4.1.1.2.	Rischio generale di mercato	» 31
4.1.1.3.	Trattamento delle opzioni	» 34
4.1.2.	Rischio azionario	» 36
4.1.3.	Rischio di cambio, incluso il rischio di prezzo dell'oro	» 36
4.1.4.	Rischio sulle merci	» 36
4.1.5.	Limiti del metodo standard per il rischio di mercato	» 38
4.2.	Modelli interni	» 38
4.2.1.	Back-Testing	» 42
4.2.2.	Limiti dei modelli interni	» 42
4.3.	Modifiche al rapporto di Cooke	» 43
4.4.	Tier 3	» 43
5.	Basilea II (2004)	» 44
5.1.	Requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro)	» 45
5.1.1.	Rischio di credito	» 45
5.1.1.1.	Metodo standardizzato	» 46
5.1.1.2.	Modelli IRB	» 48
5.1.1.3.	Modelli di portafoglio per il rischio di credito	» 51
5.1.1.4.	Modello scelto dal Comitato di Basilea	» 65
5.1.1.5.	Requisiti minimi dei modelli interni di rating	» 69
5.1.1.6.	Schema per le operazioni di cartolarizzazione	» 70
5.1.2.	Rischio operativo	» 72
5.2.	Controllo prudenziale (secondo pilastro)	» 73
5.3.	Disciplina di mercato (terzo pilastro)	» 77
5.4.	Punti deboli di Basilea II	» 79
6.	Recepimento regole di Basilea in Europa e in Italia	» 81

2. Le nuove regole di Basilea III

di *Giancarlo Mazzoni*

pag. 82

1. Tratti salienti delle nuove regole prudenziali » 83
 - 1.1. Definizione di capitale » 83
 - 1.2. Finanza strutturata e rischio di controparte » 84
 - 1.3. Trattamento prudenziale dei rischi di mercato » 85
 - 1.4. Leva finanziaria » 86
 - 1.5. Requisiti di liquidità » 87
 - 1.6. Requisiti di capitale aggiuntivi per le SIFIs » 87
2. Le nuove regole in dettaglio » 88
 - 2.1. La nuova definizione di capitale: disciplina e impatti » 88
 - 2.2. Il nuovo trattamento del trading book (Basilea II.5) » 92
 - 2.3. Basilea III e il rischio di controparte » 98
 - 2.4. Il Leverage Ratio (LR) » 99
 - 2.5. I nuovi standard sulla liquidità (LCR e NSFR) » 100
 - 2.6. Il trattamento delle SIFIs » 102
 - 2.7. La gestione delle crisi delle SIFIs » 103
3. Il recepimento di Basilea III in Europa e in Italia » 104
 - 3.1. Strumenti di capitale nel Core Tier 1 » 106
 - 3.2. Deferred Tax Assets (DTA) » 106
 - 3.3. Le regole per la gestione della liquidità » 107
 - 3.4. Il leverage ratio » 107
 - 3.5. Trattamento delle piccole e medie imprese » 108
4. Altri “cantieri regolamentari” aperti » 109

3. Impatti delle nuove regole prudenziali

di *Francesco Masera*

» 111

1. Origini della crisi » 111
2. Incapacità delle regole di Basilea di prevenire la crisi » 112
3. Interventi correttivi: Basilea III, EBA e BCE » 116
4. Commento alla situazione attuale » 119
5. Quali risultati sono stati ottenuti » 123

Appendice. Metodi di valutazione di una banca	pag. 129
di <i>Francesco Maserà e Giancarlo Mazzoni</i>	» 129
Approccio fondamentale. DDM e Gordon model formula	» 129
Modello strutturale <i>à la</i> Merton e contingent claim analysis	» 131
1° caso	» 137
2° caso	» 137
Bibliografia	» 141

Prefazione

Questo volume è un manuale aggiornato che mette il lettore nella condizione di apprendere in modo sistematico i contenuti e i contorni di Basilea III. Gli autori, Francesco Masera e Giancarlo Mazzoni, si sono occupati di finanza, banche e regolamentazione fin dai tempi delle loro tesi di laurea, entrambe discusse in LUISS Guido Carli. Pur se la loro ottica corrente è diversa, quella dell'Autorità di vigilanza per Giancarlo Mazzoni (Banca d'Italia) e quella del soggetto regolamentato per Francesco Masera (Sator), gli schemi teorici dell'analisi economico-finanziaria sono gli stessi. Il lettore apprezzerà la presentazione dell'attuale assetto regolamentare nei primi due capitoli (dopo l'esame dell'evoluzione normativa su cui si basa) e l'acuta discussione delle problematiche correnti nel terzo e ultimo capitolo.

Basilea III è l'insieme delle regole che mirano a rafforzare la solidità del sistema bancario internazionale attraverso la determinazione di requisiti patrimoniali commisurati ai rischi assunti dalle banche.

A parità di altre condizioni, maggiore è il rischio dell'attivo, maggiore dovrebbe essere il capitale richiesto per tutelare i crediti vantati dai depositanti e dagli altri creditori. In ultima analisi, le norme dovrebbero tendere a disincentivare, da un lato l'utilizzo di un'eccessiva leva finanziaria (definita come rapporto tra attività e capitale) e, dall'altro, la ricerca di impieghi eccessivamente rischiosi.

Correttamente, Basilea I aveva posto un limite (20) alla leva finanziaria. Aveva poi tentato di limitare il rischio dell'attivo attraverso il *Cooke ratio*, definito come rapporto tra capitale "idoneo" e attività ponderate per il rischio.

Punti critici di Basilea I erano:

- la determinazione dei coefficienti di rischio utilizzati per la ponderazione delle attività;

- il trattamento dei derivati attraverso la misurazione degli equivalenti creditizi;
- la definizione del perimetro entro cui assimilare a capitale gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

Gli elementi essenziali del rischio erano stati correttamente individuati, fatta eccezione per i benefici della diversificazione e del *netting*. Inoltre, si era giustamente tentato di definire il capitale idoneo, ossia la “base” della leva finanziaria, provando a tener conto dell’equivalente azionario degli strumenti di finanziamento ibridi.

Una svolta importante si è avuta con l’Emendamento del 1996 che ha introdotto un requisito prudenziale a fronte dei rischi di mercato, riconoscendo alle banche la possibilità di utilizzare i propri modelli interni per la misurazione del rischio.

Nel 2004, Basilea II ha introdotto i requisiti prudenziali per i rischi operativi e definito regole più sofisticate per la stima del rischio di credito del *banking book*, riconoscendo anche in questo caso la possibilità di utilizzare i modelli interni. Due ulteriori “pilastri” si affiancano al primo, incentrato sui requisiti patrimoniali minimi. Il secondo pilastro, relativo al processo di controllo prudenziale, mira ad accrescere l’importanza dell’attività di vigilanza, a cui è demandato il compito non solo di far rispettare le regole, ma anche di approfondire l’esame dell’adeguatezza delle dotazioni patrimoniali e dei processi gestionali delle singole banche, in relazione alle loro strategie. Il terzo pilastro, relativo alla disciplina di mercato, mira ad accrescere il ruolo svolto dal mercato nel processo di valutazione e di monitoraggio dell’operato delle banche, imponendo una più dettagliata informativa al pubblico.

L’insieme delle regole definito da Basilea II presenta alcuni punti critici. In particolare, introducendo il riferimento ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*, Basilea II attribuisce un “valore ufficiale” alle opinioni sul merito di credito espresse da soggetti privati, accrescendone ruolo e reputazione e generando effetti non sempre in linea con gli obiettivi auspicati. È sufficiente ricordare il termine “profezie che si auto-avverano” (*self-fulfilling prophecies*) per sottolineare le spirali negative (e positive) che i *downgrading* (così come gli *upgrading*) possono generare.

I punti critici di Basilea II vengono alla luce con la crisi creditizia del 2007. Il nuovo quadro regolamentare, la cui piena entrata in vigore è prevista per il gennaio del 2008, vien messo in discussione ed è, per certi versi, superato dagli eventi ancora prima di essere attuato. Si accende subito un intenso dibattito tra autorità di regolamentazione, accademici e rappresen-

tati del sistema bancario per individuare, analizzare e correggere i punti critici dell'assetto regolamentare.

Basilea III tocca tutti i principali tasselli della regolamentazione finanziaria: il capitale, la leva finanziaria, il rischio di liquidità, l'interazione tra regole prudenziali e ciclo economico, l'operatività nella finanza strutturata. L'intervento sulla definizione di capitale utilizzato a fini di vigilanza rappresenta forse quello più significativo, soprattutto alla luce delle "lezioni" della crisi. L'insufficienza della quantità e della qualità del patrimonio degli intermediari rispetto alle perdite sostenute è uno dei problemi più gravi emersi durante la crisi: la definizione di "patrimonio di vigilanza" non risulta sufficientemente armonizzata a livello internazionale; la qualità di molti degli strumenti riconosciuti nel capitale regolamentare si dimostra, alla prova dei fatti, non idonea ad assorbire le perdite.

Basilea III presenta indiscutibili progressi e miglioramenti. Restano però gli interrogativi sulla struttura di base. Da più parti si sottolinea come il problema della pro-ciclicità dei requisiti di capitale non sia stato ancora risolto. Si teme inoltre che l'intreccio tra rischio sovrano e rischio bancario venga addirittura acuito dalle più strette regole di Basilea III. Si sottolinea anche l'assenza di una risposta concreta ed efficace sul problema delle SIFIs (*Systemically Important Financial Institutions*).

L'esigenza di una maggiore "proporzionalità" nell'applicazione delle regole del capitale per banche e altri operatori del sistema finanziario rappresenta, per molti commentatori, un ulteriore *vulnus* del nuovo quadro di regole. Concentrare infatti gli oneri sulle banche significa esaltare l'arbitraggio regolamentare, con effetti distorsivi e con concentrazione del rischio sistemico sullo *shadow banking system*.

Gran parte del sistema bancario teme poi che i più alti requisiti di capitale comprimano ulteriormente la redditività di un settore già duramente colpito dalla crisi nell'ultimo quinquennio e che i maggiori costi di intermediazione possano riverberarsi in processi di *deleverage* e *credit crunching*.

I progressi di Basilea III sono comunque importanti, così come fondate sono le critiche appena richiamate. Resta però il quesito di fondo se c'erano – e ci sono – alternative regolamentari.

Una possibilità è quella di rafforzare il terzo pilastro – sulla disciplina di mercato – introdotto da Basilea II. Una prima alternativa ai giudizi di *rating* è rappresentata, oltre che dalle analisi interne delle banche, dalle quotazioni di mercato. Sono i mercati che processano tutta l'informazione disponibile e sono le quotazioni espresse dai mercati che

segnalano tempestivamente le variazioni del *set* informativo. L'informazione è diffusa e non è monopolio di specifici soggetti, quali che siano le dimensioni e le capacità analitiche. È evidente l'interesse pubblico a che i mercati funzionino bene e siano strutturati in modo conforme al paradigma della concorrenza perfetta.

Un'altra, importante, possibilità è poi quella di puntare su un'ampia revisione dei principi contabili internazionali che faccia pienamente emergere la leva finanziaria nei bilanci bancari, addossando alle stesse banche l'onere di "sbrogliare la matassa". Non è sufficiente valorizzare i derivati in bilancio, ma va reso obbligatorio il compito di "smontarli", portandone in attivo e in passivo le due componenti elementari. Occorre, cioè, fare emergere la leva finanziaria incorporata in questi contratti. I limiti alla leva finanziaria, fissati dalle autorità di regolamentazione, agirebbero poi da disincentivo per le operazioni strutturate di maggiore complessità.

È qui sufficiente ricordare che i derivati lineari (*forwards, futures, swaps*) hanno, in genere, un valore nullo all'origine. In base alle attuali regole, la leva finanziaria che essi inglobano non risulta nei bilanci. Una semplice norma che obblighi a far emergere le due componenti, attiva e passiva, dei derivati non solo agirebbe da forte disincentivo per la costruzione delle operazioni strutturate più complesse, ma farebbe anche emergere i costi impliciti di queste operazioni, sia in sede di costruzione sia in sede di monitoraggio.

Il compito delle banche, e della finanza in generale, è arduo. L'obiettivo è quello di far affluire le risorse (scarse) agli impieghi più produttivi (o più socialmente utili). Per raggiungere quest'obiettivo bisogna scrutare nel futuro, strappare il velo che lo avvolge. Non c'è compito più difficile.

La finanza è innovativa. Si avvale di tecniche e strumenti avanzati. Precede, spesso di molti anni, i cambiamenti infrastrutturali necessari, incluse le tecniche contabili e le norme volte a regolare i mercati. Questo *gap* temporale va compresso se si vuole evitare che la finanza abbia impatti negativi sull'economia reale e sia vista come elemento frenante, piuttosto che trainante, della crescita economica.

Emilio Barone
LUISS Guido Carli

Introduzione

di *Francesco Masera e Giancarlo Mazzoni**

Il libro presenta i nuovi standard di Basilea III per la dotazione patrimoniale del sistema bancario. Previsto per l'attuazione da gennaio 2013, Basilea III sarà a regime a partire dal gennaio 2019. Questo libro fornisce al lettore una trattazione completa dei contenuti della riforma.

Nella prima parte del lavoro si analizzerà l'evoluzione storica dell'Accordo. Si ripercorreranno le varie fasi che hanno portato all'attuale quadro di regole. 1988 (Basilea I): prima introduzione di "capitale" utile a fini di vigilanza e misurazione dei rischi di credito con coefficienti di rischio standard e definizione del *ratio* all'8% (in termini di risk-weighted assets). 1996: emendamento che introduce un requisito per il rischio di mercato attraverso il calcolo del VaR sul trading book. 2004 (Basilea II): il rating interno viene introdotto nel calcolo del rischio di credito e si aggiunge una specifica misura per il rischio operativo.

Nella seconda parte del lavoro ci si soffermerà sui dettagli della riforma prudenziale sia per i rischi di mercato (Basilea II.5) che per i nuovi standard di capitale e liquidità (Basilea III in senso stretto). In particolare, si analizzeranno le richieste del Comitato di Basilea in termini di dotazione patrimoniale, requisiti di liquidità e rapporto di leverage massimo. Si passerà in rassegna anche la regolamentazione per le istituzioni sistemiche (Systemically Important Financial Institutions, SIFIs).

Nella terza e ultima parte del lavoro si analizzeranno gli impatti delle nuove regole prudenziali per la valutazione, le strategie di business e l'attitudine al rischio delle banche. Si investigheranno gli effetti derivanti

* Il lavoro riflette esclusivamente l'opinione degli autori e non impegna in alcun modo la responsabilità dell'istituto di appartenenza.

dall'introduzione delle nuove regole di Basilea III sulla valutazione del settore bancario. Inoltre, si tratteggeranno alcuni possibili effetti che i più alti requisiti di liquidità e capitale avranno sui modelli di business e sull'attitudine al rischio dell'industria bancaria, soffermandosi sia sugli effetti individuali per un intermediario sia sulle possibili ripercussioni sistemiche.

1

Evoluzione storica dell'Accordo di Basilea

di *Francesco Maserà*

In questa sezione verrà analizzata l'evoluzione storica dell'Accordo di Basilea. Si passeranno in disamina i vari blocchi normativi introdotti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria: 1988 (**Basilea I**) prima introduzione di “capitale” utile a fini di vigilanza e misurazione dei rischi di credito con coefficienti di rischio standard; viene introdotta l'ormai nota regola dell'8%; 1998 (**Revisione del 1998**) si misura anche il rischio di mercato sul trading book, utilizzando metodologie basate sul VaR; 2007 (**Basilea II**) entra il rating nel calcolo del rischio di credito e viene introdotta una specifica misura del rischio operativo.

1. Perché le banche sono “regolate”

Nel contesto attuale dove è stato superato il modello di proprietà pubblica delle istituzioni finanziarie e dove queste hanno assunto forma giuridica di società per azioni, di norma quotate, l'obiettivo prioritario di un'istituzione finanziaria è il soddisfacimento del proprio azionariato secondo principi generali di corporate governance.

Partendo da questo presupposto appare evidente come anche le scelte prese dagli intermediari bancari possano essere esaminate nell'ottica rischio-rendimento. Il management di un intermediario bancario dovrà scegliere, cioè, la combinazione rischio-rendimento che meglio si adatta al profilo del proprio azionariato. Gli intermediari bancari sono costantemente esposti al rischio. Una variazione imprevista dei tassi di interesse o dei tassi di cambio, l'improvviso fallimento di un debitore o l'errore di un trader, sono tutti fattori che espongono un intermediario bancario a un rischio.

Tuttavia, in conseguenza delle caratteristiche peculiari delle banche e delle loro esternalità, alle stesse sono imposti dei vincoli normativi a

tutela del pubblico risparmio e, più in generale, della stabilità del sistema finanziario. Tali regole, come verrà dettagliatamente descritto nei successivi paragrafi, sono definite dal Comitato di Basilea, recepite a livello comunitario prima e nazionale poi, e alle Autorità di Vigilanza nazionali è assegnato il compito di vigilare sul sistema bancario affinché le stesse siano rispettate e intervenire al fine di prevenire l'insorgere di possibili situazioni di crisi.

2. I soggetti coinvolti nel definire le regole

Il Comitato di Basilea è diffusamente riconosciuto come il forum internazionale principale per lo sviluppo della normativa sul controllo dell'operatività del settore bancario. Esso fu istituito nel 1975, dopo il fallimento della Bankhaus Herstatt¹, dai governatori delle banche centrali del G-10², ed è composto dai rappresentanti delle Autorità di Vigilanza del Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

Il Comitato di Basilea lavora attraverso riunioni plenarie, che si tengono tre o quattro volte l'anno, e attraverso commissioni tecniche, supportate in modo permanente dalla Banca per i Regolamenti Internazionali (BRI).

Il Comitato di Basilea non ha il potere di imporre le proprie decisioni; l'implementazione degli standard da esso proposti è affidata alla cooperazione degli stati membri.

Per un esame dei passaggi effettuati dal legislatore Europeo e nazionale per recepire le indicazioni del Comitato di Basilea si rimanda al paragrafo 6.

3. Basilea I (1988)

Prima dell'implementazione dell'Accordo di Basilea del 1988 (oggi noto come Basilea I), la regolamentazione relativa al capitale proprio degli

¹ La Bankhaus Herstatt fu dichiarata insolvente nel 1974 alla fine della giornata operativa in Germania quando tutte le sue posizioni in dollari dovevano ancora essere regolate negli Stati Uniti.

² Il Gruppo dei Dieci (G-10) è un'organizzazione internazionale che riunisce undici Paesi di grande rilevanza economica nel mondo. Il G-10 fu fondato nel 1962 dalle dieci maggiori economie capitalistiche d'allora (Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia). Nel 1964 la Svizzera si unì come undicesimo membro, ma il nome del gruppo rimase invariato.

intermediari finanziari consisteva soltanto in livelli minimi di capitale richiesti alle banche, senza porre attenzione al loro profilo di rischio, e ignorando le loro posizioni fuori bilancio.

Inoltre ogni Paese adottava propri criteri per regolare l'adeguatezza patrimoniale degli intermediari, mentre alcuni, come il Giappone, non erano dotati affatto di una regolamentazione in materia.

Tali differenze, in un contesto di internazionalizzazione crescente, creavano disparità e asimmetrie nelle condizioni di mercato e nella concorrenza tra sistemi bancari e tra banche appartenenti a sistemi differenti.

Nel 1987 il Comitato di Basilea propose l'adozione, a livello internazionale, di un sistema per fissare il livello minimo di capitale in funzione dell'esposizione creditizia delle banche con il duplice obiettivo di:

- rafforzare la solvibilità e solidità del sistema bancario internazionale (requisiti minimi di capitale correlati al rischio);
- ridurre le possibilità di arbitraggio regolamentare fra le banche (approccio comune per tutti i Paesi).

Finalità ultima dell'Accordo era quella di scongiurare il rischio di crisi bancarie senza pregiudicare le condizioni di concorrenza internazionale e garantendo il mantenimento della fiducia nei confronti dell'industria bancaria.

Un fine non dichiarato dell'Accordo era anche quello di garantire condizioni concorrenziali uniformi tra le banche dei vari Paesi, riducendo, in particolare, i vantaggi di cui godevano le banche giapponesi che operavano con una dotazione patrimoniale decisamente inferiore rispetto ai principali concorrenti del G-10.

Tale proposta, successivamente sancita in un accordo noto come Accordo sul Capitale del 1988, venne sostanzialmente recepita dalle autorità nazionali di oltre 100 Paesi nel mondo, inclusa l'Unione Europea.

L'Accordo richiedeva alle banche di rispettare due indicatori:

- un rapporto tra attività e capitale al massimo pari a 20;
- un rapporto tra attività ponderate per il rischio e capitale "idoneo"³ al massimo pari a 12,5.

Gran parte delle banche non ebbe difficoltà a rispettare il primo dei due vincoli, simile a quello già in essere in molti Paesi prima del 1988. Fu il se-

³ Le definizioni precise di questi coefficienti patrimoniali sono fornite nel seguito.

condo, poi battezzato rapporto di Cooke in onore del primo Presidente del Comitato⁴, che si rivelò più stringente.

Rapporto di Cooke = Capitale “idoneo” / Attività ponderate $\geq 8\%$

3.1. Il denominatore del rapporto di Cooke: le attività ponderate

La prima grande novità introdotta dal Comitato è stata quella di prevedere che le attività in bilancio dovessero essere valutate in funzione della loro rischiosità. Le varie tipologie di attività vennero categorizzate in classi di rischiosità omogenea e a ciascuna classe venne assegnato un fattore di ponderazione in funzione del livello di rischio. Oltre questo venne introdotto un metodo per catturare nelle attività ponderate per il rischio anche gli impegni per loro natura rischiosi ma non evidenziati in bilancio se non sotto la riga.

Tra le *attività ponderate* (Risk Weighted Assets, RWA) rientrano quindi tanto le voci in-bilancio che quelle fuori-bilancio. Le voci in-bilancio hanno dei pesi che vanno dallo 0% per le attività considerate prive di rischio, come, per esempio, la cassa e i titoli di Stato dei Paesi che fanno parte dell’OCSE⁵, al 100% per le attività considerate a rischio pieno, come, per esempio, i finanziamenti al settore privato. Le voci fuori-bilancio (off-balance-sheet items) devono prima essere espresse in termini di equivalenti creditizi (credit equivalent amounts) e poi opportunamente pesate in base al rischio della controparte.

L’ammontare totale del denominatore del rapporto di Cooke è dato dalla somma delle due componenti: le attività pesate per il rischio (attività in bilancio) e gli equivalenti creditizi pesati per il rischio (voci fuori-bilancio). La tab. 1 fornisce i pesi delle varie categorie di attività (RW, risk weights).

$$RWA = \sum(\text{Attività} \times RW) + \sum(\text{Equivalenti creditizi} \times RW)$$

⁴ Peter Cooke (Bank of England), primo presidente del Comitato di Basilea.

⁵ L’OCSE è stata istituita con la Convenzione sull’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmata il 14 dicembre 1960, sostituendo l’OECE, creata nel 1948 per amministrare il cosiddetto “Piano Marshall” per la ricostruzione postbellica dell’economia europea. Ne fanno parte 30 Paesi (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria).

Tabella 1 – Ponderazioni per il rischio di credito delle attività in-bilancio (PAIB)

Pesi (RW)	Categoria Attività
0%	Valori di cassa, oro in lingotti, attività di rischio verso i governi centrali e le banche centrali dell'area OCSE (come i titoli di stato).
20%	Attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali) e le banche dell'area OCSE (come i titoli emessi da enti territoriali).
50%	Mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale.
100%	Attività di rischio verso il settore privato o verso amministrazioni di Paesi esterni all'area OCSE.

3.1.1. Equivalente creditizio per le voci fuori-bilancio

Il metodo definito prevede che tutti gli impegni fuori bilancio vengano convertiti in equivalenti creditizi moltiplicando gli ammontari nominali di capitale per un fattore di conversione e ponderando quindi gli importi così risultanti in base alla natura della controparte.

Le diverse tipologie di impegni fuori bilancio sono suddivise in cinque ampie categorie a cui vengono associati fattori di conversione differenti:

- garanzie aventi il carattere di sostituti del credito (per esempio fideiussioni, avalli e accettazioni): fattore di conversione in esposizione creditizia del 100%;
- determinati impegni di firma collegati a transazioni (per esempio fideiussioni a garanzia di offerte) e garanzie di esecuzione (bid bonds e performance bonds), garanzie e lettere di credito standby connesse a specifiche operazioni – fattore di conversione del 50%;
- impegni di firma a breve, autoliquidantisi, collegati a transazioni mercantili (per esempio, crediti documentari assistiti da garanzia reale sulla fornitura) – fattore di conversione del 20%;
- impegni alla concessione di credito con scadenza originaria superiore a un anno – fattore di conversione del 50%;
- strumenti derivati – per questa tipologia di strumenti, come forward, swap e opzioni, è richiesto un trattamento particolare, poiché le banche non sono esposte al rischio di credito per il loro intero ammontare nominale, bensì soltanto a un rischio pari al costo potenziale di sostituzione del flusso monetario (sui contratti con valore intrinseco positivo) se la controparte si rende inadempiente. Il costo corrente di sostituzione del prodotto è pari al suo valore di mercato o al suo valore di liquidazione, se positivo e nullo se negativo, in quanto la banca non